

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1974

che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro

(74/325/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 145,

visto il progetto della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la trasformazione profonda dei metodi di produzione in tutti i settori dell'economia e la diffusione delle tecniche e delle materie pericolose hanno fatto sorgere nuovi problemi per quanto concerne la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

considerando che la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché l'igiene del lavoro fanno parte degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità economica europea;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974, relativa a un programma d'azione sociale (2), prevede un programma d'azione a favore dei lavoratori volto, fra l'altro, al miglioramento della sicurezza e dell'igiene del lavoro;

considerando che occorre prevedere un organismo permanente con il compito di assistere la Commissione nella preparazione e nell'esecuzione delle attività nei settori della sicurezza, dell'igiene e della tutela della salute sul luogo di lavoro, nonché di facilitare la coope-

razione tra le amministrazioni nazionali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;

considerando che la presente decisione non pregiudica l'articolo 118 del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro, in appresso denominato « Comitato ».

Articolo 2

1. Il Comitato ha il compito di assistere la Commissione nella preparazione e nella esecuzione delle attività nei settori della sicurezza, dell'igiene e della tutela della salute sul luogo di lavoro.

Tale compito concerne l'insieme dell'economia, ad esclusione delle industrie estrattive che rientrano nella competenza dell'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile e ad esclusione del settore della protezione sanitaria dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, in cui si applicano norme specifiche in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(1) GU n. C 40 dell'8. 4. 1974, pag. 64.

(2) GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1.

2. In particolare, il Comitato ha il compito di:
- a) procedere, sulla base delle informazioni messe a sua disposizione, a scambi di opinioni e di esperienze riguardo alle regolamentazioni esistenti o prospettate;
 - b) contribuire all'elaborazione di un'impostazione comune dei problemi inerenti ai settori della sicurezza, dell'igiene e della tutela della salute sul luogo di lavoro, nonché alla scelta delle priorità comunitarie e delle misure necessarie alla loro realizzazione;
 - c) richiamare l'attenzione della Commissione sui settori in cui l'acquisizione di nuove conoscenze e l'attuazione di adeguate azioni di formazione e di ricerca appaiano necessarie;
 - d) definire, nell'ambito dei programmi di azione comunitaria ed in collaborazione con l'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile:
 - i criteri e gli obiettivi della lotta contro i rischi di infortuni sul lavoro e i pericoli per la salute nell'azienda;
 - i metodi che consentano alle aziende e al loro personale di valutare e migliorare il livello di protezione;
 - e) contribuire ad informare le amministrazioni nazionali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro in merito alle azioni comunitarie, per facilitarne la cooperazione e favorirne le iniziative volte allo scambio d'esperienze acquisite e alla definizione di codici di buona prassi.

Articolo 3

1. Il Comitato elabora annualmente una relazione sulle sue attività.
2. La Commissione invia tale relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Articolo 4

1. Il Comitato è composto di 54 membri titolari, tra i quali ciascuno Stato membro dispone di due rappresentanti del governo, di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.
2. Per ogni membro titolare è nominato un membro supplente.

Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 3, il membro supplente assiste alle riunioni del Comitato soltanto in caso di impedimento del membro titolare che sostituisce.

3. I membri titolari e i supplenti del Comitato sono nominati dal Consiglio il quale, per quanto riguarda i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, cerca di realizzare nella composizione del Comitato un'equa rappresentanza dei vari settori economici interessati.

4. L'elenco dei membri titolari e supplenti è pubblicato dal Consiglio, a titolo informativo, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

1. La durata del mandato dei membri titolari e dei membri supplenti è di tre anni. Il mandato è rinnovabile.
2. Al termine del mandato i membri titolari e i membri supplenti rimangono in carica sino a quando non si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.
3. Il mandato cessa prima del termine del periodo triennale in caso di dimissioni o quando lo Stato membro interessato notifichi che è stato posto fine al mandato.

Il membro è sostituito per la restante durata del mandato secondo la procedura prevista dall'articolo 4.

Articolo 6

1. Il Comitato è presieduto da un membro della Commissione o, in caso di impedimento e a titolo eccezionale, da un funzionario della Commissione da lui designato. Il presidente non partecipa al voto.
2. Il Comitato si riunisce su convocazione del presidente, per iniziativa di quest'ultimo o a richiesta di almeno un terzo dei membri.
3. Il presidente può, di propria iniziativa, invitare al massimo due esperti a partecipare alle riunioni del Comitato.

Ogni membro del Comitato può farsi assistere da un esperto, a condizione di informarne il presidente almeno tre giorni prima della riunione del Comitato.

4. Il Comitato può istituire gruppi di lavoro presieduti da un suo membro.

Essi presentano i risultati dei propri lavori, sotto forma di relazioni, durante una riunione del Comitato.

5. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni del Comitato e dei gruppi di lavoro.

Il segretariato del Comitato e dei gruppi di lavoro è assicurato dai servizi della Commissione.

Articolo 7

1. Le deliberazioni del Comitato sono valide quando due terzi dei membri sono presenti.
2. I pareri del Comitato devono essere motivati. Essi sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; essi sono accompagnati da una nota da cui risultino le opinioni formulate dalla minoranza, quando questa lo richieda.

Articolo 8

Il Comitato adotta il suo regolamento interno che entra in vigore previa approvazione del Consiglio su parere della Commissione.

Articolo 9

Fatto salvo l'articolo 214 del trattato, i membri del Comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso l'attività del

Comitato o dei gruppi di lavoro, ogni qualvolta la Commissione li informi che il parere richiesto o il quesito posto verte su una materia di carattere riservato.

In tal caso, solo i membri del Comitato e i rappresentanti dei servizi della Commissione possono presenziare alle riunioni.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. GSCHIEDLE